



SCHEMA DI CONVENZIONE

Intervento straordinario di progettazione, acquisto e posa di recinzione elettrificata e di due recinti di cattura nell'area limitrofa alla Z.P.S "Le Vallette" in comune di Ospedaletto Euganeo, per il contenimento dei danni alle colture agricole causati dalla presenza di cinghiali.

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da _____, nato a _____ (____) il __/__/__, C.F. _____, in qualità di Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria autorizzato alla stipula del presente atto con DGR n. _____ del _____;

e

l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", con sede legale in Viale dell'Università n. 14 - 35020 - Legnaro (PD), codice fiscale n. 92281270287 (P. Iva 05026970284), rappresentata da _____, nato a _____, il _____, C.F. _____ in qualità di _____;

di seguito denominati individualmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti".

PREMESSO CHE

- a) La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria è la struttura regionale titolare delle competenze in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria.
- b) In ossequio dell'art. 26 della Legge 157/1992 la Regione del Veneto ha istituito un fondo regionale di cui all'art. 28 della Legge Regionale 50/1993 finalizzato alla prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole e zootecniche, ivi compresa l'acquacoltura, nei territori soggetti alla pianificazione faunistico venatoria. Per l'erogazione dei contributi per il risarcimento la Giunta Regionale si avvale dell'Agenzia Veneta per i pagamenti.
- c) Negli ultimi anni i cinghiali del Parco Regionale dei Colli Euganei hanno colonizzato le campagne limitrofe all'area protetta grazie alla presenza di aree boscate anche di piccole dimensioni necessarie all'ecologia della specie per la sua permanenza costante su un determinato territorio, in particolare nella zona di Ospedaletto Euganeo la specie si è stabilmente instaurata nel bosco igrofilo presente nell'oasi faunistico-venatoria nonché ZPS denominata "Le Vallette", situata a circa 2 km di distanza dal Parco da cui il suide esce nelle ore notturne causando notevoli danni alle colture limitrofe.
- d) Con DGR n. 1155 del 19/07/2017 è stato approvato il Piano triennale 2017/2019 di gestione e controllo ai fini di eradicazione del cinghiale nel territorio regionale la cui vigenza, efficacia ed operatività è stata successivamente prorogata con i Decreti del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica faunistico venatoria n. 18 del 7/2/2020, n. 357 del 28/12/2020 e n. 60 del 31/1/2022, fino al 31/12/2022.
- e) Nell'ultimo periodo i cinghiali presenti nell'area di Ospedaletto Euganeo hanno provocato un sensibile aumento dei danni causati alle coltivazioni agricole, nonostante le azioni di contenimento, l'impegno e gli sforzi messi in atto dal Servizio di Polizia Provinciale con l'abbattimento diretto e dagli operatori autorizzati nella gestione dei chiusini di cattura. La presenza del suide costituisce anche una grave minaccia per gli allevamenti zootecnici a causa del diffondersi della peste suina.



- f) Con la presente convenzione si vuole realizzare un intervento straordinario di perimetrazione dell'intera area limitrofa alla Z.P.S "Le Vallette" (bosco igrofilo) per contenere in maniera più efficace la specie, al fine di ridurre i danni alle colture agricole, mediante la posa di una recinzione lungo il perimetro della suddetta area (2600 m di perimetro su un'area estesa per circa 14 ha) con filo elettrificato che impedirebbe da un lato la colonizzazione dell'area da parte di cinghiali provenienti dal Parco e dall'altro ostacolerebbe l'uscita di quelli che gravitano all'interno della stessa convogliandoli verso recinti di cattura.
- g) È necessario realizzare un più efficace controllo e contenimento dell'espansione del cinghiale nelle aree di pianura intensamente coltivate, sperimentando l'utilizzo della recinzione elettrica su un perimetro esteso che consente di sottrarre habitat boschivo utilizzato dal suide, anche con l'utilizzo di recinti di cattura.
- h) La Legge Regionale n. 37 del 28 novembre 2014 assegna all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" un'attività di supporto alla Giunta regionale anche nello svolgimento di funzioni di supporto al settore primario, al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile delle attività agricole del territorio.
- i) L'Agenzia Veneta è dotata di personale ed operatori forestali con competenze tecniche per la realizzazione di un intervento straordinario di progettazione, acquisto e posa di recinzione elettrificata e di due recinti di cattura nell'area limitrofa alla Z.P.S "Le Vallette" in comune di Ospedaletto Euganeo.
- j) L'Agenzia, quale Ente strumentale della Regione del Veneto, opera perseguendo l'interesse pubblico, essendone sua emanazione e venendo dalla stessa controllata, fornendo, perciò un apporto unico e non reperibile in altri contesti nel dare attuazione alle azioni programmate dalla Regione del Veneto.

Per quanto sopra espresso le parti concordano e convengono quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente Convenzione, le Parti intendono definire i loro rapporti e le relative responsabilità in merito alla realizzazione di un intervento straordinario di progettazione, acquisto e posa di recinzione elettrificata e di due recinti di cattura nell'area limitrofa alla Z.P.S "Le Vallette" in comune di Ospedaletto Euganeo.

ART. 2 – PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

- 1) elaborazione del progetto di recinzione elettrica dell'area con la previsione di due recinti di cattura, anche in collaborazione con il Servizio di Polizia provinciale e l'esperto tecnico della U.O. Coordinamento Gestione ittica e faunistico venatoria – Sede Territoriale di Padova, tenendo presente le indicazioni contenute nella D.G.R. Veneto n. 1708 del 29/11/2021;
- 2) raccolta dei consensi dei proprietari/conduttori dei fondi agricoli interessati alla recinzione;
- 3) acquisto di tutto il materiale necessario per la posa della recinzione elettrica e dei due chiusini;
- 4) posa della recinzione che va installata seguendo la conformazione del terreno e posta in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non ne vanificano la loro efficacia e collocazione dei due chiusini;
- 5) manutenzione della recinzione, anche avvalendosi della collaborazione dei proprietari/conduttori dei fondi agricoli, in modo tale da garantire la rimozione costante della vegetazione che cresce nella fascia sottostante i fili, per impedire che il contatto tra le due componenti chiuda il circuito riducendo o annullando la sua efficacia. La recinzione elettrificata deve essere segnalata con appositi cartelli ad alta



visibilità lungo le vie di accesso e a distanza adeguata lungo tutto il perimetro.

ART. 3 – MODALITÀ E LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività della presente Convenzione saranno svolte dal personale dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” o da altro incaricato dalla stessa, nell’area limitrofa alla Z.P.S “Le Vallette” in comune di Ospedaletto Euganeo, individuata nel progetto.

ART. 4 - SPESA PREVISTA

La spesa prevista per realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione viene fissata in euro 10.000,00 (diecimila).

ART. 5 - TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO

1. L’importo complessivo di euro 10.000,00 (diecimila) per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione viene trasferito all’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” in un’unica soluzione alla sottoscrizione della presente convenzione.
2. L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” è tenuta ad inviare alla Regione del Veneto, alla fine delle attività, una relazione finale con la rendicontazione sui costi sostenuti e le attività realizzate.
3. Al termine della presente Convenzione, l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto le eventuali economie di spesa che comporteranno l’obbligo di restituzione del relativo importo non speso.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e termina il 31/12/2022.

ARTICOLO 7 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELLA CONVENZIONE

1. La Regione si impegna ad assicurare il proprio supporto mettendo a disposizione le risorse economiche per la realizzazione delle attività previste all’art. 2.
2. L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” si impegna a svolgere gli interventi attuativi della presente Convenzione, nel rispetto delle funzioni attribuitele dalla legge regionale istitutiva e alla restituzione dell’eventuale importo non speso.
3. L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” si impegna ad elaborare il progetto per la realizzazione della recinzione elettrica dell’area limitrofa all’oasi “Le Vallette”, l’acquisto e la posa della stessa e di due chiusini nonché qualsiasi altro adempimento connesso alla realizzazione dell’intervento oggetto della presente convenzione.
4. Eventuali modifiche all’intervento che si dovessero rendere necessarie nel corso della gestione dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, ed approvate dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria.

ARTICOLO 8 - ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI E CONTROVERSIE

1. La Regione del Veneto mantiene il controllo sull’affidamento dell’incarico in modo costante e continuativo per tutta la sua durata relativamente all’andamento della prestazione e agli stati di avanzamento delle attività.
2. L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” esonera e tiene indenne



- la Regione del Veneto da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.
3. Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni.
 4. La Regione del Veneto si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.
 5. Nel caso di inadempienze, la Regione del Veneto intimerà l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle clausole contrattuali.
 6. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alla DGR n. _____ del _____.

ARTICOLO 9 - RISERVATEZZA

1. La Regione del Veneto e l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) e dal D. lgs n. 196/2003 (Codice Privacy).
3. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" di impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza dei dati personali di cui al precedente comma.

ARTICOLO 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

Ai fini di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura":

- a) dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;
- b) dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione;
- c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- d) si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 11 - SOTTOSCRIZIONE

1. La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs n. 82 del 7 marzo 2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del citato decreto legislativo o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del DPR n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dalla presente Convenzione (importo delle spese di bollo di



euro 16,00 ogni 4 pagine) sono a carico dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-
venatoria**

**Per l’Agenzia veneta per l’innovazione nel
settore primario
Il Direttore**

